520/2024
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79577 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia.

RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, rappresentato e difeso dal dott. Giuseppe Francesco Maria Palumbo.

RESISTENTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio - in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sara Salimbene, dalla dott.ssa Paola Carmeni e dalla dott.ssa Marianna Pacelli.

RESISTENTE

INPS-Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Fatto

Il ricorrente ha contestato il silenzio dell'INPS sull'istanza di pensione privilegiata, il decreto del Ministero della Difesa del 14/01/2020 che ha negato la dipendenza dal servizio dell'infermità "esiti di intervento chirurgico di amputazione addomino peronale sec miles per adenocarcinoma del retto", nonché i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio. Ha chiedo il riconoscimento della pensione privilegiata di 1 categoria a far data dal congedo (21/02/2018) e ha rilevato di aver chiesto il riconoscimento della causa di servizio con istanza del 10/04/2017. Ha esposto di aver prestato servizio all'estero in luoghi contaminati dall'uranio impoverito, ha dedotto la violazione dell'art. 64 del D.p.r. n. 1092/1973 e dell'art. 2, comma 78, della legge n. 244/2007 e del D.p.r. n. 37/2009, 90/2020, n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato, richiamando il rapporto n. 12/2018 della dott.sa Gatti sulla presenza nella biopsia di particelle micrometriche, sub - micrometriche e nanometriche e

polveri. Ha riportato la giurisprudenza amministrativa e ha concluso chiedendo di acquisire il fascicolo amministrativo e disporre, ove ritenuto necessario, una ctu, e nel merito di riconoscere la pensione privilegiata di 1° categoria a far data dal 21/02/2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese legali.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con comparsa di costituzione l'INPS ha rilevato che il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità in data 21/02/2018 e transitato nei ruoli civili dall'1/11/2018, ha dedotto l'assenza della causa di servizio e ha evidenziato che il transito è avvenuto in forza dell'automatismo previsto dall'art. 930 del D. Lgs. n. 66/2010 e che, quindi, sussiste il divieto di cumulo ai sensi dell'art. 130 del d.p.r. n. 1092/1973, in quanto la situazione del ricorrente rientra nell'ambito dell'art. 133, comma 2, lett. f), "*che nega l'ammissibilità di detto cumulo alla luce della continuità del rapporto civile del dipendente che abbia successivamente richiesto la concessione della pensione privilegiata*". Nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, ha rilevato che il ricorrente ha presentato la domanda di pensione privilegiata decorso il biennio dalla cessazione del servizio e, quindi, il trattamento pensionistico

decorre "*dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (rivolta validamente all'INPS solo il 13.1.2021)",* ai sensi dell'art. 191 del D.p.r. n. 1092/1973. Ha concluso per il rigetto del ricorso e in subordine per la decorrenza della prestazione dal mese successivo alla domanda del 13/01/2021.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria di costituzione il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso, rilevando che il ricorrente ha svolto incarichi di natura logistica, non ha mai partecipato a scontri armati e non è stato esposto all'uranio impoverito e ha contestato la richiesta di ctu. Ha concluso per il difetto di legittimazione passiva, per il rigetto del ricorso e in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale, con vittoria delle spese di giudizio.

Con comparsa di costituzione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e nel merito ha rilevato l'infondatezza del ricorso, contestando il valore probatorio delle indagini tissutali svolte. Ha concluso per la carenza di legittimazione passiva e nel merito per il rigetto del ricorso e in via istruttoria si è opposto alla nomina del CTU.

All’esito udienza del 22/11/2023, con l’ordinanza n. 190/2023 è stato chiesto il parere medico legale al Collegio Medico Legale sezione speciale presso la Corte dei conti, fissando la data del 19/06/2024 per la prosecuzione del giudizio.

All’udienza del 20/11/2024, con l’assistenza del segretario Paola Venanzini, l’avv. Pierpaolo DE VIZIO per il ricorrente per delega si è riportato agli atti, ha contestato l’esito del parere del CTU, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa e contabile favorevole alla posizione del ricorrente e ha insistito per l’accoglimento del ricorso, l’avv. Filippo Mangiapane per il resistente INPS, si è riportato agli atti e ha insistito per il rigetto, in conformità al parere del CTU, le dott.sse Paola Carmeni e Marianna Pacelli per il resistente Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono riportate agli atti, hanno insistito per il rigetto alla luce del parere del CTU e hanno rilevano poi, che le analisi sulla presenza delle nanoparticelle sono state effettuate a distanza di anni e in assenza del contraddittorio e l’avv. De Vizio, in replica, ha manifestato la disponibilità a ripetere le analisi in contraddittorio tra le parti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto la pensione privilegiata di 1° categoria a far data dal 21/02/2018 per l'infermità "esiti di intervento chirurgico di amputazione addomino peronale sec miles per adenocarcinoma del retto".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al riguardo il CML, sezione speciale presso la Corte dei Conti, ha formulato il parere che "*l'infermità esiti di intervento chirurgico di amputazione addomino perineale secondo Miles per adenocarcinoma del retto NON è dipendente dal servizio, decadendo pertanto la successiva ascrivibilità a categoria ai fini del trattamento pensionistico di privilegio".*

Il CML ha dato atto di aver esaminato "*tutta la documentazione amministrativa e sanitaria di parte depositata dallo studio legale ai fini della prosecuzione del giudizio ed in particolare il fascicolo relativo all'istanza di riconoscimento di casualità di servizio, gli stralci delle Commissioni parlamentari d'Inchiesta relative all'argomento, le valutazioni dei reperti biologici tramite indagine di nanodiagnostica redatte sul committente XX e la letteratura comprensiva delle numerose sentenze in materia depositata a conforto della tesi fattuale di*

soddisfacimento del nesso di causa fra l'esposizione mansionale e la patologia residuata. Mancano agli atti i rapporti informativi relativi al ricorrente e nello specifico i documenti correlati alle missioni in teatro condotte dal XX".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con riferimento all'uranio impoverito, il CML ha osservato quanto segue*:" L'unico tipo di tumore per cui si è osservato un eccesso statisticamente significativo è il linfoma di Hodgkin, con una significatività che si mantiene indipendentemente da ipotesi sul tempo di latenza della malattia*".

Ha, poi, evidenziato che il ricorrente era fumatore e che ciò costituisce un fattore di rischio. Ha, quindi, rappresentato che le mansioni espletate di pilota di automezzi cingolati, conduttore di automezzi, addetto ufficio movimenti e trasporti non costituiscono un rischio specifico d'insorgenza della patologia e che non è sostenibile quanto affermato dal consulente di parte circa la contaminazione di cibo e acqua, richiamando sul punto i controlli disciplinati dalle circolari del Ministero della Salute. Da ultimo, per quanto attiene alla presenza di nanoparticelle, ha rilevato che esse "*sono presenti in maniera* ***ubiquitaria*** *sia nelle miscele aerosoliche respirate che negli alimenti, come nei*

farmaci normalmente assunti. Nello specifico, le ***nanoparticelle*** *sono presenti da sempre sulla Terra e negli ambienti frequentati dall'uomo come risultato di fenomeni naturali (ad esempio emissioni vulcaniche), processi incontrollati (ad esempio combustioni, particolato urbano, ecc.) ed attività industriali".*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Per quanto attiene al profilo dedotto dal ricorrente relativo alla somministrazione massiva di vaccini, il CML ha chiarito che "*essa in alcun modo avrebbe correlazione con la malattia oncologica residuata sul ricorrente, come reperibile semplicemente in letteratura, ma va ribadito con forza, semmai ve ne fosse bisogno che, relativamente alle zone di operazione che interessarono il ricorrente, queste prevedevano soltanto, per l'immissione in T.O., il controllo della schedula vaccinale A, ricomprendente vaccini sicuri e somministrati routinariamente in Italia nella profilassi approvata dal Ministero della Salute a far data dall'età pediatrica dei soggetti*", rilevando che il controllo "*prevedeva la semplice somministrazione di un eventuale richiamo in presenza di titoli anticorpali insufficienti a garantire una protezione immunitaria dalla malattia e tale attenzione di igiene e prevenzione in alcun modo*

avrebbe potuto contribuire allo sviluppo della malattia che colpì il XX successivamente agli accadimenti esplorati".

Il CML ha, quindi, dettagliatamente replicato a quanto dedotto dal consulente di parte ricorrente.

Il suddetto parere è condiviso da questo giudice.

Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese di lite sono compensate, in ragione della complessità della vicenda, nulla per le spese di giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso, con compensazione delle spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003

n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.11.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.11.2024 12:33:29
GMT+02:00